

TI_GERICHTE 15.2023.31 vom 5. Juli 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-07-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2023.31

FR: TI_GERICHTE 15.2023.31 du 5 juillet 2023

IT: TI_GERICHTE 15.2023.31 del 5 luglio 2023

Regeste

Minimo di esistenza. Rinvio dell'incarto all'ufficio d'esecuzione per nuova decisione. Attualizzazione delle spese mediche. Riesame

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell'Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l'eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell'escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l'art. 93 LEF (detta in seguito "Tabella") allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d'ufficio alla data dell'esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

E. 3

Il ricorrente si duole che in seguito alla decisione della scrivente Camera del 20 settembre 2022, ove l'incarto è stato rinviato per un nuovo calcolo del minimo d'esistenza, l'UE ha sì accertato, in base alla documentazione da lui prodotta, ch'egli paga interessi ipotecari per la sua abitazione di fr. 1'238.60 mensili (indicati come affitto di fr. 1'300.– nel precedente verbale), ma ha ridotto a torto le spese mediche e dentali da fr. 470.25 a fr. 244.80; chiede che la nuova decisione venga annullata e "ristabilita" quella precedente del 2 maggio 2022. Egli afferma che l'Ufficio ha eseguito il nuovo calcolo contravvenendo al dispositivo della sentenza del 20 settembre 2022 e al considerando 5 della stessa.

E. 3.1

Orbene le spese mediche e dentali di fr. 470.25 computate in occasione della precedente decisione del 2 maggio 2022 risultavano dal conteggio della _____ per la dichiarazione delle imposte dell'anno 2021 (costi non assicurati di fr. 4'523.65 e partecipazione ai costi di fr. 1'119.40 = fr. 5'643.05 ÷ 12). Dal conteggio della _____ per la dichiarazione delle imposte dell'anno 2022 nel frattempo acquisito agli atti si evincono invece costi di fr. 244.80 mensili (spese non assicurate di fr. 2'311.35 e partecipazione ai costi di fr. 626.20 = fr. 2'937.55 ÷ 12) come correttamente accertato dall'UE nella decisione impugnata. Redditi e fabbisogni devono in effetti essere accertati

d'ufficio alla data dell'esecuzione del pignoramento (v. sopra consid. 2). Il ricorso va quindi respinto. D'altronde non si vede perché l'UE avrebbe violato il dispositivo della decisione del 20 settembre 2022, ove è unicamente prevista la re trocessione dell'incanto per ulteriori accertamenti, e il considerando 5, che tratta delle spese d'abitazione.

E. 3.2

Ad ogni modo l'UE è tenuto d'ufficio a commisurare il pignoramento a eventuali successive modifiche determinanti della situazione mediante riesame della misura (v. sopra consid. 2, art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4) e, in caso di ammissione di una o più circostanze nuove che giustificano di entrare in materia e ricalcolare l'eccedenza pignorabile, può addirittura modificare poste non mutate, ma accertate in modo errato nella precedente decisione, seppur passata in giudicato (sentenza del Tribunale federale 5A_810/2022 del 1° maggio 2022 consid. 5.2) – ciò che invero non è il caso nella fattispecie.

E. 4

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.